Sentenza n. 34 **/2024**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott. Carlo Picuno Consigliere

dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto, iscritto al n. **37457** del registro di Segreteria, nei confronti di:

VITULLI Giovanni (VTLGNN57M21L220B), in qualità di Agente contabile/Economo del comune di Toritto, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Mongelli del Foro di Bari, con domicilio fisico presso lo studio di quest'ultimo in Bari alla via Cardinale Mimmi n. 10, e domicilio digitale presso l'indirizzo di PEC del suo procuratore: avv.mongellimichele@pec.it.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2024 – Segretaria d'udienza la dott.ssa Maria Teresa Savino – il relatore Cons. Marcello Iacubino, il P.M. nella persona del S.P.G. dott.ssa Lucia Minervini e la dott.ssa Giovanna Bracco per il comune di Toritto.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. – Con relazione in atti, il magistrato designato all'esame del conto

giudiziale n. 19320 depositato il 09.02.2023, avente per oggetto la riscossione dei diritti e dei proventi vari del comune di Toritto (BA) nell'esercizio finanziario 2020, reso dal riscuotitore interno del comune di Toritto agente contabile Sig. Vitulli Giovanni, formulava proposta di deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per la declaratoria di irregolarità/improcedibilità del citato conto.

A tal fine premetteva che il deposito del conto fosse avvenuto solo a seguito di richiesta di trasmissione degli estremi anagrafici degli agenti contabili, formalizzata con nota prot. 334 - 06.02.2023, in considerazione del mancato deposito relativamente agli esercizi 2019-2020-2021. E che il 14.04.2023 era stata richiesta la documentazione relativa all'attività di riscossione: l'ente aveva, tuttavia, dato riscontro in maniera non esaustiva il 10.05.2023, trasmettendo, in particolare la seguente documentazione: 1. regolamento comunale di contabilità; 2. il provvedimento di nomina dell'agente contabile; 3. copia delle quietanze di versamento in tesoreria; 4. le deliberazioni di Approvazione del rendiconto di gestione; 5. verbali dei revisori dei conti relative alle verifiche trimestrali di cassa.

Con nota del 12.09.2023 era stata quindi sollecitata la trasmissione, nel termine di 20 gg., dei provvedimenti di parifica dei conti giudiziali, di tutte le ricevute di riscossione dei diritti, oltre a copia del registro di cassa disciplinato dall'art. 44 del regolamento di contabilità, segnalando contestualmente il deferimento al Collegio ex art. 147 c.g.c. in caso di inerzia: tale richiesta istruttoria, tuttavia, restava inevasa, né venivano avanzate richieste di proroga o evidenziate ragioni impeditive all'adempimento.

Di conseguenza, il mancato riscontro alla richiesta di deposito non consentiva

al magistrato istruttore di avviare l'esame nel merito del veduto conto giudiziale; per tale ragione la questione è stata rimessa alle valutazioni del Collegio ex art. 145, comma 4 del c.g.c.

2. – A seguito del decreto presidenziale di fissazione dell'odierna udienza, anche il PM, esaminati gi atti, concludeva per la declaratoria d'irregolarità/improcedibilità.

3. – In vista dell'odierna udienza ha presentato una propria memoria il comune di Toritto, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Rotunno Dionisio, pel tramite del funzionario all'uopo delegato dott.ssa Giovanna Bracco (Responsabile del settore economico finanziario), la quale ha rappresentato: 1) che la parifica dei conti giudiziali è stata regolarmente compiuta dandone atto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2021, di approvazione dello schema di rendiconto per l'anno 2020; 2) che "*il responsabile di settore ha provveduto, mensilmente e/o quindicinalmente all'inoltro, al Responsabile del settore finanziario, delle somme riscosse e versate sul conto dell'Ente allegando il registro dei diritti e copia del riversamento effettuato dall'Agente contabile*"; 3) di aver depositato, al riguardo, il "*Versamento dei diritti*" in relazione a tutte le mensilità del 2020.

3.1. – Anche l'agente contabile Sig. Vitulli Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Mongelli del Foro di Bari, ha sostanzialmente declinato ogni responsabilità in merito alle questioni oggetto di deferimento, evidenziando di non avere mai ricevuto rilievi di sorta da parte della dirigente competente né da parte del revisore dei conti, e di ignorare l'esistenza di ulteriore documentazione necessaria per la gestione del conto.

4. – Nel corso dell'odierna udienza di discussione, udite le parti, come da

verbale in atti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

5. – In via preliminare, si premette che il comma 3 dell'art. 147 del CGC stabilisce che è sempre fissata l'udienza "*a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione*", mentre il comma 1 del successivo art. 149 (*Decisione*) prevede che "*Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l'istruttoria*".

Tanto premesso il Collegio, esaminate le memorie presentate dal Comune e dall'agente contabile, sopra riportate, osserva quanto segue:

- la sopra richiamata deliberazione di Giunta comunale si limita senza fondamento a dare "*ATTO CHE è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti contabili (economo comunale, agenti contabili interni ed esterni)*", risultando di contro *per tabulas* l'assenza di tale incombente in merito al conto depositato che, dunque, deve ritenersi non parificato, nemmeno a seguito della convocazione e in occasione dell'odierna udienza di discussione;

- parimenti, neppure è stata depositata agli atti del giudizio copia delle ricevute di riscossione dei diritti, in particolare di quelli afferenti il rilascio della carta d'identità cartacea, le cui somme siano state esatte in contante con contestuale rilascio della ricevuta di pagamento; mentre in relazione alla mancata trasmissione di copia del registro di cassa disciplinato dall'art. 44, comma 9 del regolamento di contabilità, a mente del quale "*Le singole somme riscosse e i periodici versamenti effettuati devono risultare da apposito registro di*

cassa, con l'obbligo della tenuta costantemente aggiornata…", tale rilievo può dirsi superato dalla trasmissione del "*Registro dei diritti*" attinente a ciascuna mensilità, depositato in questa sede (cui confluiscono in automatico i pagamenti effettuati con modalità telematiche), rilevandosi al contrario il mancato deposito delle "bollette" (o meglio, quietanze) di versamento dei relativi diritti in Tesoreria – contrariamente a quanto sostenuto dalla dott.ssa Bracco in udienza – n. 1894 del 10.08.2020, n. 2678 e n. 2679 del 16.11.2020, n. 2866 del 13.12.2020, le quali andranno quindi trasmesse nella fase di ulteriore istruttoria di cui appresso;

- che, in relazione al primo profilo, «*la cd. "parificazione" del conto da parte dell'amministrazione costituisce una fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto stesso, tenuto conto, per un verso, che l'amministrazione è il primo destinatario dell'obbligo di rendiconto, avendo espressamente designato ed investito l'agente obbligato a renderlo e, per l'altro, che solo dopo aver correttamente espletato la procedura di parificazione (che si conclude con l'apposizione della suindicata attestazione), questo può essere depositato presso la Corte dei conti per le conseguenti verifiche di competenza. Ed invero, è appena il caso di rammentare che la certificazione di conformità (o parifica) del conto per essere considerata in linea con lo spirito della normativa di riferimento, non può certamente esaurirsi né in un mero controllo sulle sole scritture o sui documenti contabili, né, tantomeno, in una semplice verifica della sua coerenza interna con i giustificativi di spesa/acquisto formati e custoditi dallo stesso economo, bensì deve essere finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, risulti concorde con le risultanze contabili e*

documentali esterne in possesso dell'amministrazione. Infatti, la parifica presuppone un controllo cd. incrociato tra i prodromici dati contabili forniti dall'agente (per es. riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) e quelli ricavabili dalle distinte scritture contabili dell'amministrazione (reversali d' incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture)» (in termini, sentenza n. 20/2024, di questa stessa Sezione).

6. – Per le ragioni che precedono, nel richiamare l'Amministrazione comunale di Toritto al rispetto delle superiori e richiamate previsioni in materia, il Collegio:

- dichiara l'improcedibilità del conto in rassegna, atteso che la mancata parificazione del medesimo non consente a questa Corte le verifiche di competenza, non essendo stata correttamente espletata la fase di parificazione dello stesso, giusta quanto espressamente contemplato dall'art. 145, comma 3 del c.g.c., secondo cui l'esame del conto da parte del giudice relatore deve avvenire "*…dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione…*";

- dispone la trasmissione del presente provvedimento al giudice designato affinché accerti che per l'esercizio finanziario in argomento il conto *de quo* venga parificato nel rispetto della vigente normativa;

- dispone altresì ulteriori adempimenti istruttori per il tramite del magistrato designato, ordinando al contempo al contabile e all'Amministrazione di depositare nel termine stabilito nella rinnovata fase istruttoria oltre che il provvedimento di parifica, anche tutte le ricevute di riscossione dei diritti per gli importi riscossi per contante, come peraltro già precedentemente richiesto dal magistrato istruttore, oltre a copia delle bollette di versamento in Tesoreria

mancanti (di cui sopra).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. **37457** del registro di Segreteria,

- dichiara l'improcedibilità del conto n. 19320/2020, afferente alla riscossione dei diritti e dei proventi vari del comune di Toritto (BA) in relazione all'esercizio finanziario 2020;

- dispone gli ulteriori approfondimenti istruttori di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Il relatore-estensore | Il Presidente

(Marcello Iacubino) | (Alberto Mingarelli)

MARCELLO IACUBINO 21.02.2024 15:20:07 GMT+01:00

ALBERTO MINGARELLI CORTE DEI CONTI 21.02.2024 18:57:16 GMT+01:00

Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2024

Il Funzionario

MARIA TERESA SAVINO CORTE DEI CONTI 22.02.2024 15:28:09 GMT+01:00